



STATUTO DELLA FONDAZIONE TOR VERGATA

**Fondazione universitaria di diritto privato
ai sensi dell'art. 59, comma 3 della Legge 23/12/2000 n. 388**

STATUTO

FONDAZIONE UNIVERSITARIA “TOR VERGATA”

Fondazione Universitaria di diritto privato

ai sensi dell’art.59, co. 3 della legge 23 dicembre 2000 n.388.

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e natura giuridica

1. Su iniziativa dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che opera quale Ente di riferimento (di seguito “Università”), con sede in Roma, Via Cracovia, 50, è istituita la “Fondazione Tor Vergata” (già Fondazione Universitaria “CEIS-Economia-Tor Vergata”; di seguito “Fondazione”), con sede presso l’Università.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e opera nell’interesse dell’Università.
3. L’Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro sull’effettiva coerenza dell’attività della Fondazione con l’interesse dell’Università medesima.
4. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.
5. Lo Statuto è deliberato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, previa acquisizione del parere del MUR.

Art. 2 – Scopi

1. La Fondazione, nell’interesse dell’Università, opera negli ambiti tematici corrispondenti alle aree disciplinari presenti nell’Università. Inoltre, può operare, sempre nell’interesse dell’Università, anche in ambito interdisciplinare, su tematiche quali, a titolo di esempio, Sviluppo Sostenibile, Welfare, Innovazione tecnologica e strategica, Salute e Benessere, Beni Culturali e Turismo, Riduzione delle disuguaglianze, Smart Communities, Governance Europea.
2. La Fondazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione può svolgere le seguenti tipologie di attività, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private:
 - a) la promozione e il sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca dell’Università;
 - b) la promozione e lo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca dell’Università;
 - c) la realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
 - d) la promozione e l’attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca dell’Università, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
 - e) la promozione di raccolte di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione;
 - f) la stipulazione di contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati in relazione agli scopi statutari della Fondazione;

- g) l'amministrazione e la gestione di beni in sua proprietà o possesso, nonché delle strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
- h) ogni altra attività compatibile con le tipologie di cui all'art.2 del DPR n.254/2001.

Art. 4 - Patrimonio e Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dagli eventuali contributi in denaro e dai beni mobili e immobili conferiti in godimento dall'Università;
- b) dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposte dai "Partecipanti Istituzionali" o dai "Partecipanti Ordinari", nella misura che il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- c) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant'altro corrisposto da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università, dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare al Patrimonio;
- d) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio d'Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

- a) dai proventi della gestione del patrimonio;
- b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma;
- c) dai corrispettivi per le prestazioni di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 5 - Fondatore

1. È socio fondatore l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che opera in qualità di "Ente di riferimento";
2. Il Fondatore contribuisce all'atto costitutivo del presente Statuto, al Fondo di dotazione della Fondazione tramite conferimento in godimento di beni dell'Università.

Art. 6 - Partecipanti Istituzionali

1. Assumono la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" alla Fondazione, previo gradimento della stessa e dell'Università, i soggetti e gli enti pubblici o privati, nazionali e internazionali, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi continuativi in denaro, in attività, in beni o servizi materiali e immateriali od in altre forme ritenute idonee dalla Fondazione, su base annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. La qualifica di Partecipante Istituzionale è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti.

3. La qualifica di Partecipante Istituzionale può essere a tempo indeterminato o a termine. In tale ultimo caso dura per tutto il periodo indicato nella delibera del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

4. I Partecipanti Istituzionali possono richiedere che i contributi di cui al co. 1 siano utilizzati per specifiche iniziative da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

Art.7 - Partecipanti Ordinari

1. Assumono la qualifica di "Partecipanti Ordinari" i soggetti e gli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che contribuiscono, anche in via non continuativa, agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni o servizi materiali o immateriali, ritenuti congrui dallo stesso Consiglio d'Amministrazione.

2 La qualifica di "Partecipante Ordinario" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti.

3 La qualifica di "Partecipante Ordinario" può essere a tempo indeterminato o a termine. In tale ultimo caso dura per tutto il periodo indicato nella delibera del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

Art. 8 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione può deliberare, con maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi membri, l'esclusione dei "Partecipanti Istituzionali" e/o di "Partecipanti Ordinari" per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o di espletare prestazioni non patrimoniali;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'estinzione del rapporto di partecipazione ha luogo di diritto per i seguenti motivi:

- estinzione conseguente a qualsiasi evento o causa;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I "Partecipanti Istituzionali" e i "Partecipanti Ordinari", fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 9 Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente,
- b) il Consiglio d'Amministrazione;

c) il Collegio dei Revisori dei conti;

2. Su delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà essere nominato un Advisory Board.

3. La Fondazione può avvalersi di un Coordinatore Operativo, nominato dal Presidente, che coadiuvi lo stesso Presidente e il Direttore Generale nello svolgimento delle attività della Fondazione.

4. La durata di tutti gli organi della Fondazione è di 4 (quattro) anni.

In tutti i casi di decadenza del Consiglio di Amministrazione, compreso quello previsto dal successivo art. 11, co. 6, tutti gli organi della Fondazione decadono contestualmente.

Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente è designato dal Rettore dell'Università tra i membri del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 15. Inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende all'amministrazione della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove si renda necessario;
- coadiuvato dal Direttore Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Advisory Board;
- esercita tutte le altre funzioni previste nello Statuto.

3. Il Presidente ha la facoltà di delegare specifici poteri a singoli Consiglieri ed ha altresì facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori ad negotia, determinandone le attribuzioni; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici e privati.

4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

5. Il Presidente della Fondazione può nominare, tra i membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11, co. 1, lettera a) del presente Statuto, un Vice -Presidente che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 11 - Consiglio d'Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto fino a un massimo di 11 (undici) membri, salvo quanto previsto dal successivo co. 3, di cui:

- a) 6 (sei) membri designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, scelti tra il personale docente in ruolo presso l'Università, in rappresentanza delle sei Macroaree;
 - b) fino a 4 (quattro) componenti esterni all'Università, designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, da individuare anche tra quelli eventualmente proposti dai "Partecipanti Istituzionali" e dai "Partecipanti Ordinari", su invito del Rettore;
 - c) 1 (uno) componente designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, su invito del Rettore.
2. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione è nominato, in conformità alle designazioni di cui al co. 1, con decreto del Rettore.
 3. Qualora le proposte o le designazioni da effettuarsi da parte di soggetti diversi dall'Università non siano formalizzate entro 30 (trenta) giorni dall'invito loro rivolto dal Rettore, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può essere validamente costituito con la sola presenza dei membri di cui al precedente co. 1, lettera a), fatta salva la facoltà degli altri aventi titolo di procedere anche successivamente alle proposte o alle designazioni di propria competenza.
 4. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta.
 5. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo. I consiglieri così designati e nominati con decreto del Rettore, rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio, essendo la loro partecipazione computata ai fini del limite di cui al precedente co. 4.
 6. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.
 7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in forma forfettaria. Nel caso di attribuzioni di incarichi di particolare impegno e complessità il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può riconoscere un'indennità di carica

Art. 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) fissa, nel rispetto degli scopi della Fondazione e in attuazione delle Linee-Guida definite dal Consiglio di Amministrazione dell'Università secondo la previsione del successivo art. 18, co. 1, il piano delle attività della Fondazione;
 - b) predispone e approva il conto consuntivo di ciascun anno solare redatto secondo quanto disposto dal codice civile in conformità alle prescrizioni di legge entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - c) nomina il Direttore Generale, con incarico di durata quadriennale, definendone, in relazione a quanto previsto all'art. 14, le relative incombenze, attribuzioni e trattamento economico;
 - d) nomina e revoca i membri dell'Advisory Board;
 - e) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, previo gradimento dell'Università, e stabilisce l'ammontare dei contributi a carico dei "Partecipanti Istituzionali" e dei "Partecipanti Ordinari";
 - f) delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

- g) ha facoltà di delegare specifici compiti al Presidente;
- h) amministra il patrimonio della Fondazione, determinando, inoltre, la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- i) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- j) delibera circa le modalità di tutela giudiziale dei diritti e degli interessi della Fondazione, anche nominando e revocando i difensori;
- k) elabora e approva eventuali regolamenti interni.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei membri del Consiglio.
2. La convocazione si effettua con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da inviare tramite posta elettronica, non meno di 3 (tre) giorni prima della data definita.
3. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra cui almeno quattro componenti tra quelli di cui al precedente art. 11, co. 1, lettera a).

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere in presenza, in modalità telematica, o modalità mista, con gli stessi diritti e obblighi per tutti i componenti, indipendentemente dalla modalità di partecipazione.
5. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, anche altri soggetti esterni al Consiglio.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere nominato anche fra persone esterne al Consiglio in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale.

Art. 14 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina, su proposta del Presidente, un Direttore Generale, scelto tra persone di comprovata esperienza, che ha i seguenti compiti:
 - a) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) esercita le funzioni tecnico-amministrative della Fondazione delegate dal Presidente;
 - d) sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o adottati dal Presidente per motivi di urgenza.
2. Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni e, ove deliberato con adeguata motivazione, un'indennità fissa annua, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei risultati conseguiti dalla Fondazione;

3. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la qualità di componente del Consiglio d'Amministrazione e con quella di membro dell'Advisory Board.

Art. 15 - Legale Rappresentanza

1. La legale rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente

Art. 16 – Organo di revisione

1. L'attività di revisione legale è svolta dal Collegio dei Revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori legali dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale tra cui:

- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;*
- esaminare le proposte di bilancio preventivo, consuntivo e rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni;*
- effettuare verifiche di cassa.*

3. Il collegio dei revisori legali è costituito da tre componenti titolari, compreso il Presidente e da due supplenti.

4. Il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.

5. Un componente titolare ed un componente supplente del collegio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione

su designazione rispettivamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, e sono individuati tra i dipendenti delle predette amministrazioni che abbiano svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso Istituzioni Universitarie e che siano in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.

6. Il Collegio dura in carica 4 (quattro) anni. I componenti il Collegio potranno essere confermati nell'incarico per non più di una volta consecutivamente. In caso di sostituzione di un membro del Collegio, il sostituto rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio, essendo la sua partecipazione computata ai fini del limite precedente.

7. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetterà, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che determina altresì il trattamento eventualmente spettante ai componenti supplenti.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi apposito verbale che viene trascritto -al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori- in apposito libro tenuto a cura del Collegio medesimo.

9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 17 - Advisory Board

1. L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione, è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un numero di membri non superiore a 20, scelti tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

I componenti dell'Advisory Board hanno diritto al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento delle attività.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Presidente, nomina i membri dell'Advisory Board.

3. L'Advisory Board svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere.

4. L'Advisory Board ha durata di 4 (quattro) anni. I membri dell'Advisory Board possono essere riconfermati consecutivamente per non più di una volta. In caso di sostituzione di un membro dell'Advisory Board, il sostituto rimane in carica sino alla scadenza dell'Advisory Board, essendo la sua partecipazione computata ai fini del limite precedente.

5. L'Advisory Board si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, almeno una volta l'anno, per contribuire allo svolgimento e allo sviluppo delle attività istituzionali, fornendo un apporto di idee e formulando proposte.

6. Alle riunioni dell'Advisory Board possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7. Per il proprio miglior funzionamento, l'Advisory Board può istituire anche gruppi di lavoro, cooptando, in ragione di particolari competenze e specifiche esigenze, persone di comprovata esperienza e professionalità nel settore interessato esterne alla Fondazione, alle quali spetterà il solo rimborso delle spese con le modalità di cui al co. 1.

Art. 18 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università definisce le linee guida dell'attività della Fondazione nei limiti temporali della durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa. Dette linee guida vengono monitorate e, ove occorra, aggiornate annualmente.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano delle attività della Fondazione. L'approvazione del piano di attività deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del co.1.

3. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere a favore dell'Università sono regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno i contenuti della collaborazione ed i relativi aspetti economici.

4. L'eventuale conferimento di ulteriori beni alla Fondazione da parte dell'Università avverrà nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Università.

5. Al termine di ogni biennio, il Consiglio di Amministrazione dell'Università verifica l'attuazione delle linee guida di attività di cui al co. 1 e l'adempimento delle convenzioni di cui al co. 3. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, l'Università può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dalla stessa designati.

Art. 19 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo di ciascun esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere approvato al Consiglio di Amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.
2. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione una copia del bilancio deve essere trasmessa dal Presidente della Fondazione all'Università.

Art. 20 - Scritture contabili di bilancio

1. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e ss. del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

Art. 21 - Rapporti di Lavoro

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi quelli che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche dell'Università, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell'Università presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, tenuto conto del carattere strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.
3. L'Università assume l'impegno a non consentire in alcun caso la cessione e/o, più in generale, il trasferimento a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti di ruolo alla Fondazione.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dalla legge, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università che provvederà, su proposta del Rettore, alla nomina di uno o più liquidatori.
2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati all'Ente di riferimento, a sostegno delle attività dello stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico:
 - a) provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di propria designazione, quando le disposizioni contenute nell'atto fondazione non possono essere attuate;
 - b) promuove, nelle sedi opportune, l'annullamento delle deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo statuto, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, co. 5, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
4. I costi della liquidazione graveranno esclusivamente sul bilancio della Fondazione.

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal codice civile per le Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Maggio 2001 n. 254.

Art. 24 – Norma transitoria

1. I consiglieri di amministrazione di cui all'art. 11, co. 1, lettera a) che nel corso del primo mandato giungano a quiescenza rimarranno in carica anche dopo la collocazione fuori ruolo per l'intera durata del mandato stesso e non potranno essere rinnovati.

2. Lo svolgimento, ai sensi del precedente co. 1, dell'incarico di consigliere di amministrazione da parte del soggetto collocato in quiescenza è da intendersi a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso spese di cui al primo periodo dell'art. 11, co. 7 del presente regolamento rimanendo per questi escluso il riconoscimento dell'eventuale indennità di carica.